



COMUNE DI PIANORO

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

n. **9** del **08.04.2013**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

Il giorno **8 aprile 2013** alle ore **20.30** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

MINGHETTI Gabriele	presente	ACQUARELLI Elisa	assente
WEBBER Enrico	presente	RODOLFI Paola	presente
MANARESI Loretta	presente	BALBONI Matteo	presente
ANTINUCCI Massimo	assente	GIANCOLA Umberto	presente
ZUFFI Marco	presente	SANSONE Francesco	assente
CAPPONI Stefania	presente	BALIVO Carla	presente
ROCCA Remo	presente	ABBRUZZESE Alberto	assente
BACCHI Lorenzo	presente	MIGNOGNA Daniela	presente
VITALI Michela	presente	BENAGLIA Giancarlo	presente
FABBRI Doretta	presente	SKONTRA Milko	presente
MASETTI Edis	presente		

Il Segretario Generale, Dr.ssa **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **REMO ROCCA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri Milko SKONTRA, Giancarlo BENAGLIA e Doretta FABBRI, a ciò designati dal Presidente ad inizio seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' art.8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Considerato che il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall'anno 2015;

Visto il comma 1 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che ritiene applicabili gli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili;

Visto il comma 13 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, il quale stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dall'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011, secondo la quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti i comma da 380 a 387 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare richiamato il comma 380, il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello stato prevista dal comma 11 dell'art.13 citato ha altresì stabilito per gli anni 2013 e 2014 che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f); che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali e la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Vista la risoluzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.5/DF del 28 marzo 2013 esplicativa in materia;

Visto il comma 2 dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011 che prevede quale presupposto impositivo dell'IMU il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, e il comma 14 lett. a) dell'art.13 del D.L. n. 201 del 2011, che ha conseguentemente abrogato l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazione, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, che aveva introdotto, per gli immobili in discorso, l'esenzione dall'ICI;

Visto il comma 7, del D.L. n. 201 del 2011 che fissa direttamente l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze allo 0,4%. I Comuni possono intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2% punti percentuali, potendo essere elevata fino allo 0,6% o diminuita fino allo 0,2%;

Considerato che il comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce l'aliquota di base pari a 0,76 per cento e che i comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Alla luce di quanto sopra riportato, verificato che il fabbisogno finanziario da parte dell'Ente, stimato e calcolato a seguito degli indirizzi dell'organo amministrativo nonché dalle stime



elaborate dal servizio Tributi, il gettito prevedibile iscritto a bilancio per l'anno 2013 ammonta ad € 7.407.000 e che tale gettito appare sufficiente per mantenere in equilibrio la gestione del bilancio nel corrente esercizio;

Visto il comma 381 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2012 n.228 con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Dato atto che la trattazione del presente argomento (iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g.), per il quale relaziona compiutamente l'assessore Nicola Boschetti, è stata accorpata in ossequio all'art. 10 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale con quello trattato al punto n. 3 (*Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef per l'anno 2013*), per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Funzionario Coordinatore dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Giancola, Balivo, Mignogna, Benaglia, Skontra);

D E L I B E R A

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per il **2013** come segue:

- **5 per mille** per le unità adibite ad abitazione principale intendendo l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, sono equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate, sono equiparate all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

- **7,6 per mille** per i proprietari immobiliari che diano corso all'accordo decentrato territoriale a valere anche per il Comune di Pianoro in attuazione della legge n.431/1998, art. 2 comma 3, previa accettazione, rispetto ed applicazione dell'accordo e degli allegati siglati in data 7/10/1999 e successive rinegoziazioni (2/12/2003), dalle maggiori organizzazioni di categoria abilitate alla sottoscrizione, concedendo in locazione immobili a titolo di abitazione principale e relative pertinenze. Per poter beneficiare di questa applicazione, i titolari delle unità immobiliari in oggetto sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione;

- **9,6 per mille** per tutte le altre tipologie di immobili (aree edificabili comprese).

Di applicare la detrazione di **€ 200** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione, inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di



essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

La detrazione è maggiorata di **€ 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400 e pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.

I **terreni agricoli** ubicati nel territorio del Comune di Pianoro e i **fabbricati rurali strumentali** utilizzati per lo svolgimento di un'attività agricola sono **esenti**.

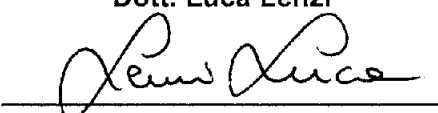
2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura dell'ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per legge.

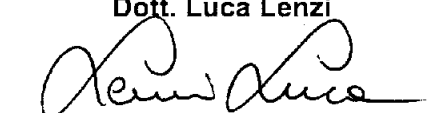
Con successiva votazione palese dal seguente esito: n. 14 voti favorevoli, n. 3 contrari (Giancola, Balivo, Skontra) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000.



PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , esprime parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, li 05 APR 2013	Il Funzionario Coordinatore dell'Area Direzionale Dott. Luca Lenzi 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , esprime parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, li 05 APR 2013	Il Funzionario Coordinatore dell'Area Direzionale Dott. Luca Lenzi 



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Remo Rocca

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci



La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, è pubblicata in copia conforme su supporto informatico all'Albo on line del Comune di Pianoro per quindici giorni consecutivi dal **22 APR. 2013**

Pianoro, li **22 APR. 2013**

Il Segretario Generale
Dr.ssa Giuseppina Crisci

